



Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie

A.C. 2224

Dossier n° 427 - Schede di lettura
31 marzo 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2224
Titolo:	Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Amorese e Mollicone
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	4 febbraio 2025
assegnazione:	25 marzo 2025
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali

Premessa

La proposta di legge [AC 2224](#) reca "modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di **tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie**".

Presentata in data 3 febbraio 2025, è stata **assegnata** in sede referente alla **VII Commissione cultura** della Camera dei deputati in data **25 marzo 2025**.

Contenuto

La proposta di legge si compone di tre articoli.

L'**articolo 1** enuncia le finalità della proposta, che si prefigge l'obiettivo di **valorizzare il fotografo come autore**, riconoscendo il valore creativo e tecnico di ogni immagine e garantendo una protezione più completa e adeguata all'evoluzione della fotografia nell'età contemporanea.

Più nel dettaglio, la **relazione illustrativa** specifica che "in una società dove la tecnologia accessibile ha reso gli strumenti fotografici (ad esempio i telefoni cellulari multimediali) alla portata di tutti, diventa imprescindibile **riaffermare il valore autoriale del fotografo**, ponendo particolare attenzione sull'**eliminazione della distinzione tra fotografia semplice e opera fotografica**, come prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale distinzione non rispecchia più la complessità del lavoro del fotografo contemporaneo, che combina abilità tecniche, sensibilità creativa e processi post-produttivi innovativi. La centralità del fotografo come autore deve essere riconosciuta attraverso la tutela di tutto il processo creativo, dalla scelta dei parametri fotografici fino alle fasi di post-produzione." In realtà, come si vedrà, la proposta non elimina la distinzione tra opera fotografica e fotografia, ma punta ad aumentare il livello di protezione di questa seconda tipologia di opera.

L'**articolo 2** della proposta di legge in esame, composto di un unico comma, novella l'**articolo 2** della [legge n. 633 del 1941](#), normativa posta a fondamento della disciplina italiana del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

Il menzionato **articolo 2** della legge n. 633 del 1941 **elenca le opere protette** ai sensi dell'articolo 1, in forza del quale, si ricorda, sono tutelate le **opere dell'ingegno di carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, oltre ai programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche e alle banche di dati ove costituiscano creazione intellettuale dell'autore. L'elencazione di cui all'articolo 2 fa rientrare nel novero delle opere protette le seguenti:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) **le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;**
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Il **testo vigente** dell'articolo 2 della legge n. 633 del 1941, che si è appena riportato, tutela "**le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia** protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II". Nel testo vigente della legge n. 633 del 1941 **non è rinvenibile una definizione normativa** del concetto di "**opera fotografica**", per la quale deve quindi bastare la definizione generale, di cui all'articolo 1, di "**opera dell'ingegno di carattere creativo**".

La disciplina dei diritti di utilizzazione economica sulle opere fotografiche è riportata dal successivo articolo 32-*bis* collocato all'interno del Capo III (Contenuto e durata del diritto d'autore) del Titolo I (Disposizioni sul diritto d'autore) della legge n. 633 del 1941. Ai sensi di tale articolo, i **diritti di utilizzazione economica sull'opera fotografica** durano sino al termine del **settantesimo** anno dopo la morte dell'autore. In relazione a tali opere, si applicano le disposizioni in materia di **diritti morali** e di **sfruttamento economico** di cui al capo III del Titolo I della legge n. 633 del 1941.

Al contrario, la disciplina sulla protezione degli autori delle fotografie "semplici" è contenuta, come richiamato dal sopra citato elenco di cui all'articolo 2, all'interno del Capo V (Diritti relativi alle fotografie) del titolo II (Diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore) della medesima legge n. 633 del 1941. Entro tale Capo, **l'articolo 87** reca la **definizione delle fotografie "semplici"**, identificandole come "**le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche**" specificando subito di seguito che **non sono ricomprese** in tale definizione le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Negli articoli successivi (88-92) viene disciplinato il regime di protezione di tali opere, che si configura come di livello inferiore rispetto a quello cui sono sottoposte le opere fotografiche di cui si è detto sopra. In particolare, viene sancito in favore del fotografo il **diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio** della fotografia, salvo che essa sia stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, competendo in tale caso il diritto esclusivo al datore di lavoro, o salvo essa ritragga cose in possesso del committente salvo pagamento a favore del fotografo di un equo corrispettivo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione (articolo 88). Si stabilisce che la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti appena citati (articolo 89). Sono fissate le indicazioni che le fotografie devono riportare per poter essere protette, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore (articolo 90). Si sancisce la libertà di riproduzione, dietro pagamento di un equo compenso, di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche, o su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse (articolo 91).

L'articolo 92, nel testo vigente, prevede che il **diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione** della fotografia.

Ora, l'articolo 2 della proposta di legge in commento provvede ad introdurre nel novellato articolo 2 della legge n. 633 del 1941 una **definizione normativa dei due distinti concetti**, in primo luogo, con la novella di cui alla **lettera a)**, sostituendo il numero 7) del comma 2 sopra citato, ed in secondo luogo, con la novella di cui alla **lettera b)**, inserendo un nuovo numero 7.1). Ai sensi della novella in commento, sono quindi introdotte le seguenti definizioni:

- le **opere fotografiche** (nuovo numero 7)) sono definite come "**qualsiasi espressione analogica o digitale, esposta a terzi, che rifletta un'impronta autoriale originale o frutto di elaborazione, rappresentativa dello spirito creativo dell'autore**";
- le **fotografie** (nuovo numero 7.1)) sono definite come "**qualsiasi immagine ottenuta attraverso processi fotografici o analoghi, compresi le riproduzioni di opere artistiche e i fotogrammi**

cinematografici".

L'inserimento delle "**fotografie**" all'interno dell'elenco di cui all'articolo 2 della legge n. 633 del 1941 comporta il loro ingresso nel **novero delle opere protette in pieno dalle disposizioni di cui al Titolo I** della legge n. 633 del 1941, rubricato "**Dritto d'autore**", mentre nel testo vigente esse (le "semplici fotografie") sono, come si è visto, protette solo ai sensi delle norme di cui al capo V del titolo II della medesima legge, dedicato ai cosiddetti "Diritti connessi", e presentano quindi una tutela di portata minore.

Si segnala che l'inserimento di una nuova definizione di "fotografie" all'articolo 2 della legge n. 633 del 1941 (nuovo numero 7.1) come "qualsiasi immagine" pone una esigenza di coordinamento con la definizione già esistente e recata all'articolo 87 della medesima legge, che non è abrogata dalla proposta in esame e che sembra più restrittiva, elencando una serie di specifiche immagini da escludere da tale definizione.

Più in generale, si valuti inoltre l'opportunità di introdurre, nella nuova definizione di fotografie prevista dal testo, una clausola finalizzata a chiarire quale sia, in relazione alle "fotografie", il rapporto tra le norme di cui al titolo I della legge n. 633 del 1941, relative al diritto d'autore in senso proprio, che risulterebbero estese alle fotografie come conseguenza del loro inserimento all'articolo 2 della citata legge, ed il regime speciale alle fotografie dedicato, di cui al capo V del titolo II della medesima legge, che la presente proposta modifica in parte, ma non abroga né ricolloca, e che è invece inerente i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore.

A mero titolo esemplificativo dei **possibili problemi interpretativi** che potrebbero prodursi, si porrebbe come non immediato il **coordinamento** tra quanto disposto dall'**articolo 25** in ordine ai diritti di utilizzazione economica delle opere protette (che durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte) e quanto disposto dall'**articolo 88**, per le sole fotografie, in ordine al diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia (che, ai sensi dell'articolo 92, come novellato dall'articolo 3 della proposta in esame, su cui vedi infra, dura fino a settanta anni dalla produzione della fotografia).

Inoltre, a dimostrazione del fatto che l'inserimento delle fotografie nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge n. 633 del 1941 senza al contempo operare un ricollocazione nel Titolo I della relativa disciplina di dettaglio potrebbe porre un problema interpretativo di fondo, si segnala che l'**articolo 32-bis**, che disciplina la tutela dei diritti di utilizzo economico esclusivo sulle opere fotografiche, categoria già oggi ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, è collocato **all'interno del Titolo I, e non del Titolo II** della legge n. 633 del 1941.

Parimenti incidente sulla legge n. 633 del 1941 è l'**articolo 3** della proposta di legge in commento, il cui unico comma ne modifica gli **articoli 6 e 92**.

Le due novelle di cui alla **lettera a)** dell'articolo 3 in commento intervengono entrambe **sull'articolo 6** della legge n. 633 del 1941 che, nel testo vigente, sancisce che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla **creazione dell'opera**, quale particolare espressione del **lavoro intellettuale**.

Ora, la prima novella di cui alla lettera a) in commento, quella di cui al **numero 1)**, precisa che la creazione dell'opera, da cui scaturisce il diritto d'autore, è espressione non solo del lavoro intellettuale **ma anche del lavoro tecnico dell'autore**.

La seconda novella, quella di cui al **numero 2)**, introduce un secondo comma al novellato articolo 6, ai sensi del quale si esplicita che in relazione alle **opere fotografiche** e alle **fotografie**, per **lavoro tecnico** si intende **l'insieme delle scelte fotografiche, tecniche e artistiche che rendono unica l'immagine, espressione della volontà e della creatività dell'autore**.

La **lettera b)** dell'articolo 3 in commento, invece, **sostituisce integralmente l'articolo 92** della legge n. 633 del 1941, ai sensi del cui testo vigente, come si è sopra visto, il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia. Il nuovo testo proposto **estende la durata** di tale diritto sino al termine del **settantesimo anno dalla produzione**. La norma, come novellata, specifica inoltre che tale diritto comprende la **tutela dalla riproduzione non autorizzata** e il **riconoscimento morale dell'autore** ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 633 del 1941. Stabilisce, in aggiunta, che la **tutela dalla riproduzione si riferisce a qualsiasi riproduzione, modifica o alterazione parziale o totale dei parametri tecnici della fotografia senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi diritto**. La disposizione fa salve le eccezioni previste dall'articolo 98 nonché quelle relative all'insegnamento e alla formazione professionale, purché siano citate le generalità dell'autore.

Si ricorda che, come sottolineato anche dalla relazione illustrativa, la proposta di legge in commento non incide sull'articolo 32-bis della legge n. 633 del 1941, ai sensi del quale i **diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica** durano, invece, sino al termine del **settantesimo anno dopo la morte dell'autore**.

Quanto alle norme richiamate dal nuovo articolo 92, si ricorda che l'**articolo 20** prevede una **tutela forte per il diritto**, da parte dell'autore, di **rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione**, oltre a ogni atto a danno dell'opera stessa, idonei a recare pregiudizio al suo onore o alla sua

reputazione. Ciò, specifica la norma, a prescindere dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera ed anche dopo la cessione dei diritti stessi.

L'**articolo 98**, invece, dispone che, salvo patto contrario, il **ritratto fotografico** eseguito su commissione può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo. Ciononostante, il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Si valuti l'opportunità di meglio specificare il rapporto tra il diritto esclusivo di cui al novellato articolo 92 della legge n. 633 del 1941 ed il diritto al riconoscimento morale di cui all'articolo 20 della medesima legge, in particolare in ordine all'eventuale applicazione, anche a quest'ultimo, della durata pari a 70 anni dalla produzione della fotografia. Infatti, il secondo periodo del nuovo articolo 92, nel definire il riconoscimento morale "di cui all'articolo 20" come "compreso" nel diritto esclusivo di cui al primo periodo, che è di durata pari a 70 anni dalla produzione della fotografia, pare idoneo ad estendere tale durata anche alla componente morale del diritto che, invece, ai sensi del citato articolo 20, ne sarebbe in via generale esente.

In ordine al contenuto specifico del diritto esclusivo sulle fotografie, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione di coordinamento tra l'articolo 92, come novellato, laddove prevede che il diritto esclusivo "comprende la tutela dalla riproduzione non autorizzata e il riconoscimento morale dell'autore" e l'articolo 88, non modificato dalla proposta di legge in esame, che invece, oltre a non citare i diritti morali, vi ricomprende anche la tutela di altre attività riservate all'autore in via esclusiva, quali la "diffusione" e lo "spaccio" delle fotografie.